

Notaio LORENZO CHIARELLI

Repertorio n.17429

Raccolta n.9542

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----
-----*per l'adeguamento dello Statuto*-----
-----*alle nuove disposizioni di cui ai Dlgs 163/22 e 120/23*-----
-----*esente da imposta di registro*-----
-----*ai sensi dell'art. 2 bis del Dlgs 36/21*-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----
-----Il primo dicembre duemilaventitré-----
-----alle ore quindici-----
-----in Belluno Piazzale Cesare Battisti n. 10-----
-----avanti a me LORENZO CHIARELLI-----
-----iscritto al Collegio dei Notai di Belluno ed ivi residente-----
-----è presente:-----
TERRIBILE Andrea, nato a Belluno (BL) l'8 settembre 1966,
residente in Belluno (BL), via Dolabella n. 57/N,-----
-----codice fiscale dichiarato TRR NDR 66P08 A757C-----
-----che dichiara di intervenire al presente atto-----
-----quale Amministratore Unico della società-----
-----"SPORTIVAMENTE BELLUNO S.R.L."-----
-----SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA"-----
-----a socio unico-----
* sede in Belluno, via Dendrofori n. 4/6;-----
* capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00)
interamente sottoscritto e versato;-----
* codice fiscale, Partita IVA ed attuale numero d'iscrizione
al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno: 01098730250;---
* numero R.E.A.: BL-95356;-----
-Io Notaio sono certo dell'identità personale del Comparsante,-
-----il quale mi-----
-----DICHIARA-----
che è qui convenuto in proprio il socio unico della predetta
società per costituirsi in assemblea totalitaria, per
discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO:-----
-----Riscrizione integrale dello Statuto nel seguente modo:---
-----ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE-----
1. E costituita, ai sensi dell'art.2463 e seguenti del Codice
Civile, dell'art.112 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e
successive modifiche una Società sportiva dilettantistica, a
totale capitale pubblico posseduto da Enti Pubblici Locali,
come individuati dall'articolo 2, comma 1 del TUEL, senza
scopo di lucro, che sarà affiliata alle Federazioni sportive
riconosciute dal C.O.N.I., sotto forma di società a
responsabilità limitata con la denominazione-----
-----SPORTIVAMENTE BELLUNO S.R.L.-----
-----Società Sportiva Dilettantistica-----
2. L'atto costitutivo e le sue eventuali variazioni e le
modificazioni concernenti gli Amministratori saranno
depositati presso le Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.,

REGISTRATO
a BELLUNO
il 12 dicembre 2023
n. 6588
serie 1T
liquidati
Euro 156,00 ==

ISCRITTO al
REGISTRO IMPRESE
tenuto presso la CCIAA
di TREVISO-BELLUNO
il 13 dicembre 2023

alle quali la società è affiliata;-----

3. La società si conformerà obbligatoriamente alle norme e alle direttive del C.O.N.I., agli statuti e al regolamenti delle Federazioni Sportive a cui sarà affiliata e alle organizzazioni internazionali sportive a cui queste ultime sono aderenti.-----

4. La società è costituita ed opera nel rispetto del modello organizzativo-gestionale "in house providing".-----

5. La società ha struttura proprietaria chiusa e potrà svolgere la propria attività limitatamente al territorio di competenza e a favore degli Enti pubblici locali soci che provvedano ad affidarle i servizi di cui all'oggetto sociale, diretti al soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento, nei limiti in cui ciò sarà consentito dalle disposizioni generali e di settore di tempo in tempo vigenti.-

-----ARTICOLO 2 - SEDE-----

1. La società ha sede in Comune di Belluno.-----

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale trasferimento della sede nel territorio di altro Ente socio.-----

3. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci volontariamente istituito. A tal fine i soci possono comunicare all'organo amministrativo il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. L'organo amministrativo deve aggiornare tempestivamente il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci volontariamente istituito.-

-----ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE-----

1. La società ha per oggetto in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, e in particolare la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline, del nuoto, delle Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, della Ginnastica in acqua, della Pallanuoto, dei Tuffi, del Nuoto sincronizzato, del Nuoto per salvamento, del Nuoto pinnato, del Nuoto subacqueo, dell'Immersione in apnea-----

senza attrezzatura, del Triathlon, del Nuoto in acque libere (Fondo), dell'Aquathlon, del Duathlon; dell'Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness; della Ginnastica per Tutti, della Ginnastica Aerobica, del Triathlon, dell'Atletica Leggera, dell'Arrampicata Sportiva su strutture artificiali (Boulder; Speed; Lead), e comunque ad ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dalle Federazioni

Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva presso le quali provvederà, mediante l'affiliazione, a richiedere il riconoscimento ai fini sportivi.

In particolare la società, per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

a) l'organizzazione, la promozione e l'esercizio delle attività sportive dilettantistiche, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione, la formazione, l'aggiornamento, la preparazione, l'avvio e la pratica del nuoto e degli sport acquatici, attività subacquee, triathlon, ginnastica, arrampicata sportiva, atletica leggera, ciclismo, pesistica sportiva, danza sportiva, pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis, tennis tavolo, calcio, bocce, orientamento, rugby, sci, taekwondo ed altre attività motorie in genere. nonché pratiche sportive varie e innovative per favorire il benessere e la salute psicofisica della persona anche mediante la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali, europee e/o internazionali ed ad ogni altra attività in genere collegata con la pratica dello sport dilettantistico, anche tramite l'istituzione e la gestione di squadre sportive anche agonistiche;

b) la pratica e la promozione di ogni attività di carattere sportivo, ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo, nonché organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative, gare, tornei, convegni, assemblee inerenti alle proprie finalità sportive anche in collaborazione con enti pubblici e privati nonché di tutte quelle iniziative che possano favorire la diffusione dello sport dilettantistico e della socializzazione;

c) l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale agonistica;

d) la gestione delle strutture sportive e di altri impianti o aree coperte e scoperte degli enti soci dedicate alla promozione della salute e del benessere psicofisico della persona;

Inoltre, potrà svolgere, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e relative norme attuative, in maniera secondaria e strumentale, in via esemplificativa, le seguenti ulteriori attività:

a) attività di produzione organizzazione e gestione di servizi ed eventi nei settori dello sport, tempo libero, turismo e spettacolo e nei settori affini, collaterali, nonché la gestione di palchi, transenne e striscioni per manifestazioni;

b) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e

ristorazione nell'ambito degli Impianti di cui sopra nonché attraverso la gestione diretta o indiretta di appositi posti di ristoro (tipo bar-ristorante tavola calda ecc.) al fine di rendere più confortevole la fruizione degli impianti sportivi, favorendo così il perseguimento dello scopo sociale;-----

c) lo svolgimento, nell'ambito degli impianti sportivi, di servizi complementari e strumentali rispetto al raggiungimento dello scopo sociale ivi compresi, a titolo esemplificativo, la commercializzazione ed il noleggio di prodotti ed attrezzature sportive.-----

d) la gestione e manutenzione delle aree destinate a parcheggio pubblico e delle strutture in esse esistenti o alle stesse accessorie;-----

e) attività di sponsorizzazione e pubblicità;-----

f) svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva;

g) concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative;-----

2. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative oltre ad ogni altra utile attività ricompresa nel contesto della gestione e dell'erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti.-----

3. La società, nell'ambito delle attività sportive realizzate si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali/Enti di promozione o Discipline Sportive associate alle quali sarà affiliata, di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.-----

4. La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì, ai sensi di legge, affidare a terzi singole fasi dell'attività dei servizi pubblici locali ad essa affidati.-----

5. La società in via non prevalente e del tutto occasionale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (purché non ne confronti del pubblico), compresa la prestazione di garanzie, ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.-----

6. La società dovrà svolgere la propria attività a favore degli enti pubblici soci che provvedano ad affidarle i servizi di cui all'oggetto sociale, limitatamente al territorio di competenza degli stessi.-----

7. La società non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021.-----

-----ARTICOLO 4 - DURATA-----

1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, previa conforme e motivata deliberazione degli organi di governo degli Enti Pubblici soci.

-----ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE-----

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) suddiviso in quote sociali ai sensi di legge. Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

2. Variazione del capitale sociale: aumento.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se prevista nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa

essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto.-----

3. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo amministrativo con le modalità dallo stesso stabilite nell'interesse della società, sempre nel rispetto della normativa vigente.-----

4. Sulle somme dovute dai soci per il pagamento delle quote, se in ritardo con i versamenti, decorre l'interesse legale; al socio moroso si applica la disciplina prevista dal Codice Civile.-----

5. Variazione del capitale sociale: riduzione.-----
Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.-----

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021.-----

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.-----

-----ARTICOLO 6 - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI-----

1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, ovvero, finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.-----

2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.-----

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467, cod. civ.-----

-----ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE DELLE-----

-----QUOTE E DIRITTI DEI SOCI-----

1. Le quote sono nominative, indivisibili, ed attribuiscono titolari uguali diritti.-----

2. La qualifica di Socio comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, anche anteriormente all'acquisizione di detta qualifica.-----

3. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi di legge.-----

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in

proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta, risultante dal libro soci, alla data della delibera di aumento del capitale sociale.

5. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la stessa delibera di aumento del capitale sociale.

-----ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ-----

1. Possono partecipare alla società, oltre al Comune di Belluno, altri Enti pubblici locali affidanti direttamente servizi pubblici ed attività rese a favore degli stessi Enti, nel rispetto del modello "in house providing".

2. L'ingresso di altri soggetti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 1, potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., commi 4 e 5.

3. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

-----ARTICOLO 9 - LIMITI AL TRASFERIMENTO-----

-----DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE-----

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intransferibili per atto tra vivi.

2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

-----ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO-----

1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 8, il socio, ai sensi del vigente articolo 2469, comma 2, cod. civ., può recedere in qualsiasi momento dalla società.

2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

-----ARTICOLO 11 - RIMBORSO DELLA-----

-----PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO-----

1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di

società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021.

2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

3. In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del capitale sociale fino al minimo legale stesso, ovvero, lo scioglimento della società.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle FSN o Eps cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale;
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

2. L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che

dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

3. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo 2287, cod. civ..

4. La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata a.r., a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

5. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

-----ARTICOLO 13 - FORME DI FINANZIAMENTO-----

-----E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE-----

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini:-----

- dai ricavi di gestione dei servizi e dell'attività e dall'autofinanziamento che ne deriva; da contributi da parte di enti pubblici, da eventuali contributi di soggetti privati; - da donazioni e liberalità;-----

- da finanziamenti a medio lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni finanziarie abilitate; da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali.-----

2. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata, nel rispetto della normativa vigente.-----

-----ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI-----

1. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.-----

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, nei casi previsti dalla legge a quando il Presidente lo ritenga opportuno, da un Notaio, e devono essere trascritte in apposito libro ed essere trasmesse al soci entro 30 (trenta) giorni dall'adozione.-----

-----ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ASSEMBLEA-----

1. All'Assemblea spetta la formulazione degli indirizzi, la programmazione, la vigilanza e il controllo, sia sulla gestione ordinaria che straordinaria della società.

2. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, è di competenza dell'Assemblea l'approvazione di quanto segue:

- (a) le linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali;
- (b) il programma almeno annuale degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
- (c) il budget di previsione almeno annuale;
- (d) la previsione almeno annuale dei flussi di cassa;
- (e) la situazione economico patrimoniale infra-annuale, anche ai fini dell'eventuale copertura delle perdite di esercizio in corso di formazione da parte degli Enti soci; in le relazioni di accompagnamento a quanto ai punti precedenti;
- (f) l'acquisto e la vendita, nonché ogni altra operazione di trasferimento a terzi, di immobili;
- (g) le cessioni d'azienda o rami d'azienda;
- (h) le singole assegnazioni di incarichi di consulenza di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00);

3. All'Assemblea compete la nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo su designazione degli Enti pubblici locali soci.

4. All'assemblea compete altresì determinare la remunerazione dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo, nel rispetto delle disposizioni di legge specificatamente applicabili alle società a capitale interamente pubblico e del divieto di corrispondere all'Organo Amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

-----ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entra quattro mesi o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o, senza ritardo, quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata A.R./PEC, da inviarsi al domicilio dei Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa, la convocazione potrà essere fatta anche mediante strumento di comunicazione diverso dalla raccomandata/PEC, quale fax o posta elettronica, o comunque in modo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, a condizione che tali modalità di convocazione siano utilizzate solo nei confronti di quei soci che abbiano comunicato alla società la propria utenza fax a il proprio indirizzo di posta elettronica, e questi siano

indicati nel libro soci; sia possibile accertare mediante avviso di ricevimento o altri mezzi idonee, che la convocazione è effettivamente giunta all'indirizzo del destinatario.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

6. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita solo nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

7. Le adunanze dell'Assemblea potranno svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 17 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro soci.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto proporzionale alla sua partecipazione.

3. I soci possono farsi rappresentare da altri soci oppure da terzi, ai sensi di legge.

4. Il rappresentante legale delle persone giuridiche socie, partecipa all'Assemblea dimostrando la sua qualifica.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo e l'Organo di controllo partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione. Il Presidente, previo consenso espresso dalla maggioranza dei soci presenti, può ammettere l'intervento all'adunanza di dipendenti della società e/o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci relativamente alle materie da trattare.

-----ARTICOLO 18 - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI-----

1. Le maggioranze sono quelle previste dalla legge.-----

-----ARTICOLO 19 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento la Presidenza è assunta da persona designata dall'Assemblea medesima.-----

2. L'Assemblea nomina un segretario dotato di requisiti professionali idonei, che può essere scelto anche tra estranei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta di chi presiede l'adunanza.-----

-----ARTICOLO 20 - ORGANO AMMINISTRATIVO-----

1. La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere in ossequio ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.-----

2 L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determina la forma dell'organo amministrativo.-----

3. Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.-----

4. L'Organo Amministrativo dura in carica secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.-----

5. Non può comunque essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.-----

6. Salve diverse e prevalenti disposizioni di legge, l'Organo Amministrativo è rieleggibile per una sola volta.-----

7. Qualora, per dimissioni o altra causa venisse meno un componente del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli Amministratori o l'Amministratore Unico, l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo per la ricostituzione dell'Organo Amministrativo.-----

8. Non possono ricoprire la carica di Amministratore della società ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che si trovino nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa al tempo vigente in materia di società a totale capitale pubblico, nonché coloro che:-----

- abbiano svolto funzione di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);-----

- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese

esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società.

9. Qualsiasi modificazione alla composizione dell'organo amministrativo dovrà, entro venti giorni dalla deliberazione, essere comunicata alle Federazioni Sportive a cui la società sarà in quel momento affiliata.

10. E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

ARTICOLO 21 - POTERI DELL'ORGANO

AMMINISTRATIVO-POTERI E RAPPRESENTANZA

1. L'Organo Amministrativo è investito dei poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nei limiti di quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dall'Assemblea e provvede a tutto quanto non sia riservato all'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

2. Nel rispetto di quanto precisato nel precedente comma, rientra in particolare nella sua competenza l'approvazione di tutti i documenti da sottoporre alla formale approvazione dell'Assemblea.

3. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

4. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente costituisce, nei confronti dei terzi, prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

6. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà, anche nominando avvocati e procuratori, di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della società.

7. L'Organo Amministrativo designa un Segretario per la verbalizzazione dei propri atti; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario è individuato da chi presiede l'adunanza.

ARTICOLO 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI

DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale (fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7), tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dall'organo di controllo.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R./PEC o via telefax o via posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo (fermo restando quanto previsto al successivo punto n. 7) del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun consigliere ed all'Organo di Controllo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata via telefax o per posta elettronica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, nei casi previsti dalla legge.

4. Per la validità delle decisioni si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

5. Ogni Consigliere dispone di un voto, e non è ammessa in alcun caso la delega.

6. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale:--

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;--

- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere trasmettere documenti.----

8. Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

-----ARTICOLO 23 - ORGANO DI CONTROLLO-----

1. L'Organo di Controllo è monocratico composto dal Sindaco Unico al quale è attribuita anche la revisione legale dei conti.

2. L'Organo di Controllo dura in carica secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

3. Non può comunque essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

4. Salve diverse e prevalenti disposizioni di legge, l'Organo

di Controllo è rileggibile per una sola volta.-----

5. Non possono essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa al tempo vigente in materia di società a totale capitale pubblico, nonché coloro che:-----

- abbiano svolto funzione di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);-----

- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società.-----

6. Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle disposizioni di legge.-----

-----ARTICOLO 24 - ESERCIZIO SOCIALE-----

-----E REDAZIONE DEL BILANCIO-----

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio.-----

3. Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, ex artt. 2423 e ss. c.c. Il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.-----

-----ARTICOLO 25 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI-----

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:-----

(a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ovvero, se la stessa si è ridotta per copertura di perdite al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;-----

(b) la rimanente parte dell'utile netto é, secondo le deliberazioni assembleare, accantonato a riserve o riportato a nuovo esercizio.-----

2. In ogni caso l'utile non accantonato o riportato a nuovo esercizio dovrà essere interamente reinvestito nella società per il perseguimento dell'attività sportiva, ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/2002 e successive modifiche.-----

3. Gli utili non potranno essere divisi tra i soci anche attraverso forme indirette.-----

4. L'utile non accantonato sarà interamente reinvestito nella società.-----

-----ARTICOLO 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ-----

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o

più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.-----

2. Il patrimonio realizzato in caso di scioglimento della società sarà devoluto dagli enti Pubblici soci con vincolo di destinazione dello stesso esclusivamente a fini sportivi nel territorio di competenza.-----

-----ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI GENERALI-----

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.-----

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 24 in materia di affidamenti in delegazione interorganica, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

-----ARTICOLO 28 - AFFIDAMENTI IN DELEGAZIONE INTERORGANICA-----

1. Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio "in house providing" di cui all'articolo 1:-----

(a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte degli Enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o il regolamento di quest'ultimi, attraverso il presente statuto sociale, il contratto/i di servizio, la carta dei servizi (ex art. 112, comma 3, T.U.E.L);-----

(b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario ed è previsto il coinvolgimento degli enti pubblici locali soci così come disciplinati nel presente statuto e/o contratto/i di servizio;

(c) la società realizza tutta la sua attività con gli enti pubblici locali che la controllano (rectius: con la collettività di cui agli enti pubblici locali che la controllano); (d) la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali (così come qualificati all'articolo 1).-----

2. In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio "in house providing", ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli Enti pubblici locali di riferimento:-----

(a) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nella preventiva definizione delle linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali, nel programma almeno annuale degli investimenti, nel budget di previsione almeno annuale;-----

(b) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minima semestrale evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, progressi, i piani di azione, e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia).-----

3. Il controllo e la vigilanza interesseranno non solo i conti annuali della società "in house providing", ma anche la correttezza della gestione amministrativa.

4. Gli Enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società "in house providing".

5. L'attività di controllo dell'Organo di Controllo sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel presente statuto.

e mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea e di far constare da Pubblico atto le risultanze della stessa e le delibere che saranno adottate.

-----Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami,-----
-----do atto di quanto segue:-----

-----TERRIBILE Andrea dichiara di-----
-----**assumere**-----

-----la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di Statuto, e-----
-----DICHIARA-----

* che è presente il socio unico della società, ossia il Comune di Belluno, in persona del Vicesindaco Paolo GAMBA nato a Belluno il 22 giugno 1956, residente in Belluno (BL) via Francesco Bortot n. 75 giusta delega del 30 novembre 2023;---

* che l'Organo Amministrativo è presente nella sua persona;---

* che è presente il Revisore unico BISCONTI Elisa, nata a Feltre (BL) il 22 aprile 1984;-----

* che ha accertato identità e legittimazione, nelle varie qualifiche, degli intervenuti;-----

* che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;-----

* che pertanto la presente assemblea è-----
-----**validamente costituita in forma totalitaria**-----

-----e può deliberare sull'ordine del giorno.-----

Il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono necessario questo adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni di cui ai Dlgs 163/22 e 120/23.-----

Udita l'esposizione del Presidente l'Assemblea chiede che il Presidente metta in votazione l'ordine del giorno.-----

-----L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità-----
-----**DELIBERA**-----

di approvare integralmente il nuovo Statuto come previsto nell'ordine del giorno.-----

-----Il Presidente proclama i risultati della votazione-----
-----*****-----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e quaranta.-----

Ho letto quest'atto al Comparente; da me e da persona di mia fiducia scritto su diciassette pagine di cinque fogli.-----

-----SOTTOSCRITTO ALLE ORE QUINDICI e QUARANTA-----
FIRMATO: Andrea TERRIBILE, LORENZO CHIARELLI NOTAIO.-----

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO CHIARELLI LORENZO, NOTAIO IN BELLUNO, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI BELLUNO, MEDIANTE APPOSIZIONE AL PRESENTE FILE DELLA MIA FIRMA DIGITALE, CHE LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI DICHIOTTO PAGINE, REDATTA SU SUPPORTO INFORMATICO, È CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE CARTACEO NEI MIEI ROGITI, FIRMATO A NORMA DI LEGGE.
BELLUNO, 14 DICEMBRE 2023.
FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO LORENZO CHIARELLI